



Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 75 del 29/11/2021

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di **Novembre**, alle ore **19:23**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Municipale - Villa Casati**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione ordinaria, pubblica in diretta streaming, di seconda convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio **Gianfranca Tesauro**, il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Emmanuele Moriggi.

Dei seguenti componenti, nei tempi e con le modalità riportate nella registrazione della seduta:

1	ROCCHI ANGELO	Sindaco	14	DACREMA VALENTINO	Consigliere
2	TESAURO GIANFRANCA	Presidente Consiglio	15	ESPOSITO FRANCESCO ANTONIO GIUSEPPE	Consigliere
3	ANGELUCCI MIRCO	Consigliere	16	GARIPOLI BARBARA VIRGINIA	Vice Presidente
4	AROSIO ANDREA	Consigliere	17	GIULIANO SALVATORE MASSIMO	Consigliere
5	BARBARISI VINCENZO MARIA	Vice Presidente	18	MANZI LOREDANA CONSIGLIA	Consigliere
6	BARLASSINA FRANCESCO LUIGI	Consigliere	19	MAZZAMUTO MATTEO LUCA ANDREA	Consigliere
7	BRIGUGLIO AMELIA	Consigliere	20	MOTTA MONICA	Consigliere
8	CALABRESE GAETANO	Consigliere	21	PANDISCIA ROCCO GIOVANNI	Consigliere
9	CHIESA FABRIZIO	Consigliere	22	PELLEGRINO LEONARDO	Consigliere
10	CIRILLO ANTONIO	Consigliere	23	ROMAN TOMAT ALESSANDRA	Consigliere
11	CIRILLO FEDERICO	Consigliere	24	RONZINO CARLO	Consigliere
12	COCCIRO GIOVANNI	Consigliere	25	VELLUTO ANTONIO	Consigliere
13	CUONO ROBERTA	Consigliere			

Risultano assenti i consiglieri: CUONO R., DACREMA V., GARIPOLI B., MAZZAMUTO M., MOTTA M.

Sono pertanto presenti **n. 20** componenti.

Risultano, inoltre, presenti gli Assessori: PEREGO DANIA, DI BARI GIUSEPPE, BRASACCHIO ROSALIA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2022

IL PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 3) con oggetto: "*Imposta municipale propria (IMU) - Approvazione aliquote anno 2022*" e cede la parola all'Assessore Brasacchio R. per relazione in merito;

RELAZIONA quindi l'Assessore Brasacchio R., così come risulta dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende integralmente riportata;

IL PRESIDENTE apre il dibattito;

INTERVENGONO i Consiglieri:

Arosio A.;

Velluto A.;

Barbarisi V.;

Cocciro G.;

così come risulta dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende integralmente riportata;

IL PRESIDENTE chiede se ci sono dichiarazioni di voto;

INTERVIENE per la dichiarazione di voto il Capogruppo Roman Tomat A. che annuncia il voto contrario, così come risulta dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende integralmente riportata;

E' presente in aula l'Assessore Brasacchio R.;

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore Brasacchio R., così come risulta dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende integralmente riportata;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come risultano dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intendono integralmente riportati;

UDITA la dichiarazione di voto contrario del Capogruppo Roman Tomat A, così come risulta dalla registrazione audio video contenuta nel supporto informatico depositato agli atti dell'ufficio segreteria che qui si intende integralmente riportata;

VISTO l'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge del 27 dicembre 2000, n. 296, che recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 151 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

VISTA la Legge del 27 luglio 2000, n. 212, avente ad oggetto: *"Disposizioni in materia di Statuto dei Diritti del contribuente"*;

VISTO l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare i seguenti commi:

- 738, il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)"*;
- da 739 a 783, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTO il D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, avente ad oggetto: *"Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*;

VISTI i commi 161-169 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, contenenti disposizioni ancora vigenti alla nuova disciplina dell'imposta municipale unica;

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011), ed in particolare l'articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente

per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 15 dicembre 2020, con la quale si è provveduto ad approvare le aliquote IMU per l'esercizio 2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30 giugno 2020, con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione della "Nuova Imposta Municipale Propria";

DATO ATTO che il comma 777, dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, conferma la potestà regolamentare dell'ente, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, anche per il tributo in oggetto;

RILEVATO che, ai sensi dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160:

- l'imposta municipale propria (IMU) è dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- il gettito dell'imposta è interamente attribuito ai comuni, con l'eccezione della riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D", calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei commi 745, 746 e 747, con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

SPECIFICATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160:

- la riserva di gettito spettante allo Stato sugli immobili ad uso produttivo di categoria catastale "D" non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dal predetto testo normativo, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze non è stato ancora emanato e di conseguenza non risulta possibile predisporre il prospetto delle aliquote;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

PRESO ATTO che il comma 751 dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU"*;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo, già applicate nell'esercizio 2021;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 20 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Individuazione e nomina del Funzionario Responsabile dei tributi comunali e del sostituto, in caso di assenza o impedimento, del Funzionario Responsabile dei tributi comunali per l'anno 2021"*;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 30 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO, altresì, che l'argomento de quo è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare I *"Affari Istituzionali e Generali, Bilancio, Tributi, Società ed Enti Partecipati, Personale, Decentrato, Servizi Demografici e Cimiteriali, Comunicazione - URP"* nella riunione dell'11/11/2021, così come risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnico-contabile allegati quali parti integranti dell'atto, previsti dagli articoli 49, comma 1, e 147 *bis*, comma 1 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, e dall'art. 5, comma 3 e dell'art. 6, comma 1, del Regolamento in materia di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28 giugno 2021, esecutiva, espressi, dal Direttore dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Culturali e Sportivi in relazione alla sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 7 (Arosio, Barbarisi, Cocciro, Manzi, Roman Tomat, Ronzino, Velluto), espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI CONFERMARE** per l'esercizio 2022 e fino a nuova determinazione, le aliquote dell'imposta municipale propria già determinate per l'anno 2021;
3. **DI RIPORTARE**, di conseguenza, il seguente prospetto delle tariffe:

TIPOLOGIA	ALiquOTA	
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,60%;	Viene prevista una detrazione dall'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, pari ad euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00%	
Terreni agricoli	1,06%	
Immobili ad uso produttivo	1,06%	Di cui 0,76% aliquota a favore dello Stato e 0,30%

classificati nel gruppo catastale D		aumento aliquota a favore del Comune.
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, comprese le aree fabbricabili	1,06%	
ALIQUOTA RIDOTTA per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' <i>articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616</i>	0,60%	
ALIQUOTA RIDOTTA per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3 e art. 4 della Legge 431/1998 ovvero previste nell'ambito di convenzioni urbanistiche stipulate con il Comune	0,76%	precisando che per avere diritto alla suddetta aliquota ridotta il soggetto passivo deve presentare entro la data di scadenza della rata di saldo dell'imposta annuale, apposita istanza, utilizzando il modello predisposto dal Comune e allegare copia del relativo contratto di locazione.
ALIQUOTA RIDOTTA per le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, con la precisazione che la riduzione di aliquota può essere applicata ad una sola	0,53%	

unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A e limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00		
---	--	--

4. **DI STABILIRE** che per avere diritto alla sopra riportata riduzione di aliquota il comodato deve risultare da contratto registrato e che il soggetto passivo deve presentare, entro la data di scadenza della rata di saldo dell'imposta comunale, a pena di decadenza, apposita denuncia, utilizzando il modello predisposto dal Comune;
5. **DI PROVVEDERE** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160;
6. **DI DARE ATTO** che decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze finalizzato ad individuare le fattispecie per le quali è possibile variare le aliquote, non è stato ancora emanato;
7. **DI DARE ATTO** altresì che tutti gli altri aspetti generali e di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo trovano puntuale definizione nell'ambito del Regolamento Imposta Municipale Propria (I.M.U.);
8. **DI DEMANDARE** al Dirigente dell'Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali - Servizio Tributi, Dott. Fabio Scupola, l'adozione degli atti conseguenti per l'esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di adottare in tempi celeri gli atti e i provvedimenti conseguenti al fine di poter rispettare i termini ordinari previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli n. 13, contrari n. 7 (Arosio, Barbarisi, Cocciro, Manzi, Roman Tomat, Ronzino, Velluto), espressi in forma palese dai n. 20 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO : IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO
2022

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20
e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Presidente del Consiglio
Gianfranca Tesauro
Atto sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario
Emmanuele Moriggi
Atto sottoscritto digitalmente
